

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati il 30 aprile 1997, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati BARTOLICH, ZACCHERA, BUTTI, TABORELLI, STELLUTI, BUFFO e DAMERI (258); GIORGETTI Giancarlo, ALBORGHETTI, BARRAL, BIANCHI CLERICI, BOSCO, CAPARINI, CÈ, CHINCARINI, CIAPUSCI, COLOMBO Paolo, FAUSTINELLI, FRIGERIO, GNAGA, MARTINELLI, PIVETTI, RIZZI, RODEGHIERO, SANTANDREA, VASCON e BALOCCHI (630); ZACCHERA (860); GUERRA (1632); MAMMOLA (2591); TABORELLI, BERGAMO, DE LUCA, GAZZARA, MATRANGA, PRESTIGIACOMO, SANTORI e BERRUTI (2785)

(V. Stampato Camera nn. 258-630-860-1632-2591-2785)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 maggio 1997

Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro.

2. Presso l'INPS è istituita, per l'intero periodo di validità dell'accordo di cui al comma 1, la gestione con contabilità separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della gestione di cui al comma 2.

4. La corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione, a norma della presente legge, è limitata all'esaurimento delle disponibilità della gestione di cui al comma 2.

Art. 2.

1. I lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro han-

no diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione determinati ai sensi dell'articolo 3, qualora abbiano svolto in Svizzera un'attività soggetta a contribuzione secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione. Sono altresì ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici e comunque non imputabili ai lavoratori stessi.

Art. 3.

1. I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro hanno diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione per una durata massima di trecentosessanta giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, il cui importo giornaliero è stabilito, per ciascun anno, dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio di amministrazione dell'INPS determina l'importo provvisorio del trattamento speciale per i casi di disoccupazione che si verificheranno nell'anno successivo. Tale importo è stabilito in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortunio, con l'esclusione degli assegni per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione.

3. A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, in sede di accertamento annuale effettuato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, in presenza di eventuali squilibri fra le disponibilità determinate dalle somme versate dalla Svizzera, nonché dalle

somme di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), e le prestazioni erogate per l'anno di riferimento, valutata la consistenza di medio periodo della quota del fondo destinata a riserva, la misura percentuale del 25 per cento di cui al comma 2 viene modificata per gli anni successivi, sentite le organizzazioni sindacali e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione dell'INPS tiene conto delle somme versate e di quelle che, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo amministrativo di cui al comma 1 dell'articolo 1, devono essere versate da parte della Svizzera per l'anno considerato nonché delle somme di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), e delle prestazioni erogate in tale anno, dedotte le spese di gestione.

5. Entro i novanta giorni successivi a quello in cui è pervenuto da parte della Svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'INPS stabilisce l'importo definitivo del trattamento speciale di disoccupazione. Ove l'importo definitivo risulti superiore a quello calcolato in via provvisoria si procede all'erogazione ai singoli lavoratori della relativa differenza, fermo restando che l'importo giornaliero complessivo non può comunque superare il limite massimo ragguagliato a giornate, determinato per l'anno in questione ai sensi del comma 2.

6. Qualora le prestazioni provvisorie risultino erogate in misura superiore a quella definitivamente dovuta, non si procede ad alcun recupero nei confronti dei beneficiari e la differenza è posta in detrazione dalle disponibilità finanziarie accantonate di cui all'articolo 8. In caso di insufficienza di tali disponibilità, l'ulteriore differenza è coperta con le disponibilità degli esercizi successivi.

7. L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui al presen-

te articolo si calcola dividendo per trecentosessanta l'importo di cui al comma 2, moltiplicato per il cambio medio franco svizzero-lira rilevato dalla Banca d'Italia nei dodici mesi precedenti lo stato di disoccupazione.

Art. 4.

1. Il trattamento speciale di disoccupazione decorre dal giorno di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento e ha termine dopo trecentosessanta giorni.

2. Le domande dirette all'INPS per ottenere le prestazioni di cui alla presente legge devono essere presentate alla sezione circoscrizionale per l'impiego del luogo di residenza entro sessanta giorni dalla data di iscrizione a detta sezione.

3. Le domande devono essere corredate dallo stato di famiglia del lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero nonchè dall'attestato del datore di lavoro appositamente predisposto.

4. Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge può richiedere l'inserimento nelle liste di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Il relativo onere è a carico della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 5.

1. Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge sono corrisposti gli assegni per il nucleo familiare nella misura e sulla base dei requisiti previsti dal testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni; il relativo onere grava sulle disponibilità della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 6.

1. I periodi di disoccupazione per i quali sono corrisposti i trattamenti speciali di cui alla presente legge sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e della determinazione della misura della pensione stessa.

2. Il valore retributivo settimanale da accreditare per i periodi di cui al comma 1 è determinato secondo i criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. Qualora il beneficiario del trattamento speciale non possa far valere periodi di iscrizione nella assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, è attribuita, per ciascuna settimana, la retribuzione media della classe minima della tabella settimanale dei contributi base vigente nel periodo di percezione del predetto trattamento speciale.

4. Alla copertura della contribuzione figurativa si provvede mediante prelievi dalle disponibilità della gestione di cui all'articolo 1, comma 2, ed il relativo importo, calcolato forfettariamente secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è versato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 7.

1. Le spese di amministrazione nonchè quelle bancarie e per commissioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte della Svizzera sono a carico delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 8.

1. Le somme rimborsate dalla Svizzera relative al periodo compreso fra il 1° aprile

1977 e il 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, previa detrazione delle spese di cui all'articolo 7, sono:

a) accantonate, nella misura del 50 per cento della loro consistenza, a riserva destinata a garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

b) destinate, per la parte eccedente, in quote annue non superiori al 10 per cento del fondo esistente al 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, alla erogazione delle prestazioni.

2. Le somme rimborsate dalla Svizzera relative ai periodi successivi al 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge che, per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo alla erogazione di prestazioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese di cui all'articolo 7, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Art. 9.

1. Il trattamento speciale di disoccupazione è cumulabile con la pensione anticipata erogata dalla Cassa di compensazione svizzera in relazione a periodi di lavoro svolto in territorio elvetico; in tali casi l'importo complessivo erogabile mensilmente al lavoratore frontaliero non può comunque superare l'ammontare del trattamento speciale di disoccupazione.

2. L'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione non è cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti maturati in Italia; al lavoratore frontaliero è data facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono applicabili le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

4. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale mantengono il diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, come modificata

dalla presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160.

Art. 10.

1. Al fine dell'applicazione della presente legge il termine «frontaliero» indica il lavoratore italiano titolare di un permesso frontaliero in Svizzera ed i termini «permesso di lavoro per confinanti» e «permesso di lavoro stagionale per confinanti» sono da intendersi equivalenti al termine «permesso di lavoro frontaliero».